



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 95 del 2011, proposto da:
Societa' Cooperativa Servizi Teatrali, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Manfredi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.
Eugenia Monegatti Ziliotti, in Parma, Piazza Garibaldi, n. 17;

contro

Fondazione Teatri di Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv.
Vittorio Silva, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Daniela
Barigazzi, in Parma, via Repubblica, n.97;

nei confronti di

Doc Servizi Soc.Coop., n.c.;

per l'annullamento

degli atti, anche ignoti alla ricorrente, con i quali la Fondazione
intimata ha affidato alla controinteressata lo svolgimento dei servizi

tecnici di palcoscenico per la Stagione teatrale;

nonché

per l'accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni patiti e patienti in conseguenza degli atti impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Teatri di Piacenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con note del 4 giugno 2010, la Fondazione Teatri di Piacenza (di seguito Fondazione) recapitava alla ricorrente Società Cooperativa Servizi Teatrali, e ad altri due soggetti, l'invito a formulare un'offerta in vista dell'affidamento dei servizi di sala, portineria, pulizia e servizi tecnici di palcoscenico per la stagione teatrale 2010/2011.

La ricorrente non aderiva all'invito nonostante fosse stata sollecitata nel senso dalla Fondazione con nota dell'11 giugno 2010 previa ammonizione che "il mancato riscontro, entro il nuovo termine assegnato" (24 giugno 2010) sarebbe stato "considerato come

carenza di interesse alla presentazione dell'offerta”.

All'esito della valutazione delle offerte pervenute, la Fondazione aggiudicava la procedura alla Cooperativa San Martino che, tuttavia, causa sopravvenuti contrasti sorti con il proprio personale addetto all'espletamento dei servizi di palcoscenico, rinunciava all'esecuzione di tale segmento prestazionale stipulando con la Fondazione un contratto relativo ai soli servizi di portierato, pulizie, maschere, guardaroba e facchinaggio.

La Fondazione, stante l'urgenza di provvedere (le rappresentazioni sarebbero andate in scena nei giorni successivi), procedeva all'acquisizione del servizio mancante accettando un preventivo, datato 2 novembre 2010, nel frattempo presentato dalla Società Cooperativa Doc servizi con la quale stipulava il relativo contratto.

Con il presente ricorso, Servizi Teatrali, premessa la qualificazione della resistente quale Organismo di diritto pubblico ex art. 3, comma 26, del D. Lgs. n. 163/2006, impugnava i provvedimenti in epigrafe specificati censurando sotto più profili, la legittimità dell'operato della Fondazione ritenuto essere in contrasto con la vigente disciplina in tema di affidamento di servizi.

La resistente Fondazione si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la carenza di interesse a ricorrere in capo alla ricorrente in quanto soggetto estraneo alla procedura di gara e, in quanto tale, non legittimato all'impugnazione dei relativi esiti.

Nel merito, affermata in premessa la propria natura di soggetto

privato, contestava le avverse doglianze chiedendo la reiezione del ricorso.

All'esito della pubblica udienza dell'8 febbraio 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente il Collegio, ai fini del presente giudizio, ritiene ininfluyente la questione relativa alla qualificazione in termini di Organismo di diritto pubblico dell'odierna resistente in quanto deve ritenersi fondata l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente.

La ricorrente ricava la propria legittimazione ed il proprio interesse all'impugnazione dalla circostanza che la Fondazione avrebbe aggiudicato i servizi disamina oggetto del ricorso mediante una negoziazione diversa rispetto a quella per la quale essa era stata originariamente interpellata.

Nella specie la Fondazione avrebbe indetto una procedura per l'affidamento di un insieme di servizi pervenendo successivamente alla conclusione di un contratto per i soli servizi tecnici di palcoscenico senza indire una nuova e diversa procedura negoziata.

Nello specifico la ricorrente:

- contesta la legittimità dell'acquisizione della prestazione relativa ai servizi tecnici mediante accettazione del preventivo in assenza di un provvedimento espresso;
- afferma l'estraneità della concreta fattispecie alle ipotesi legittimanti, ex art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;

- evidenzia l'incoerenza e la contraddittorietà dell'intervenuta acquisizione di una prestazione in economia da parte della Fondazione con la scelta operata precedentemente di agire mediante procedura negoziata.

In accoglimento dell'espressa eccezione della resistente, le suesposte doglianze devono essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse in quanto tendenti a censurare determinazioni adottate nell'ambito di una procedura di affidamento alla quale la ricorrente non ha inteso partecipare benché invitata.

La ricorrente argomenta sul punto che il proprio disinteresse si sarebbe manifestato unicamente nei confronti della possibilità di una complessiva gestione dei servizi appaltati mentre, relativamente alla prestazione della sola componente dei servizi tecnici di palcoscenico (il cui affidamento è in questa sede censurato), avrebbe formulato una specifica offerta, inoltrata con nota del 30 agosto 2010, che l'Amministrazione, una volta verificatasi la necessità di acquisire tale componente singolarmente, non avrebbe preso in considerazione.

La circostanza, nei termini esposti, non trova conferma in atti.

Preliminarmente deve evidenziarsi che la Lettera di invito non richiedeva affatto la presentazione di un'offerta necessariamente riferita all'intero complesso dei servizi appaltati ma, al contrario, consentiva la formulazione di proposte mirate a singole componenti come emerge in tutta evidenza dalla richiesta di preventivi "in costo orario e/o giornata" e per l'intera stagione, riferiti a "ciascuna

categoria” di servizio.

Detta circostanza comprova come il disinteresse alla procedura di affidamento manifestato non potesse che essere riferito ad ogni singola componente del servizio.

In ogni caso nessuna proposta, a valere quale concreta offerta per i soli servizi tecnici di palcoscenico, è mai stata formulata dalla ricorrente.

Con la richiamata nota del 30 agosto, infatti, la ricorrente inviava alla Fondazione un preventivo relativo ai servizi di “Sarte”, “Aiuto sarte”, “Referente trucco e parrucca” e “Aiuto trucco e parrucca” senza “definire il valore delle prestazioni relative alla biglietteria, alla portineria e ai servizi tecnici di attrezzeria, scenotecnica e illuminotecnica”.

Con riferimento a tale ultima componente del servizio, ritenuta non quantificabile allo stato, la ricorrente, richiamando non meglio definiti “accordi verbali”, manifestava la propria disponibilità a concordarne in un momento successivo il valore.

La Fondazione, con nota del 22 settembre 2010, smentiva l’esistenza di qualsivoglia intesa per le vie brevi e ribadiva che la mancanza di riscontro alle precedenti richieste non poteva che “presupporre una carenza di interesse alla presentazione dell’offerta”.

La descritta incompletezza ed indeterminatezza della proposta avanzata con la più volte citata nota del 30 agosto (che, si sottolinea, sarebbe stata in ogni caso tardiva), impedisce che l’atto possa

configurarsi quale offerta e che dalla medesima possa di conseguenza desumersi un concreto interesse alla partecipazione, ancorché limitato ad una sola componente prestazionale, in contrasto con il disinteresse inequivocabilmente manifestato dalla complessiva condotta della ricorrente.

Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con conseguente reiezione della domanda risarcitoria.

Tuttavia le peculiarità della fattispecie giustificano la piena compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario

Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)